



Proposta n. 115

COPIA

**Servizio n. 1 - Servizi Generali**  
**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE**  
**Registro Generale n. 388 del 27/04/2023**

<b>Oggetto:</b>	<b>Art. 79 CCNL 16.11.2022 “Disciplina delle risorse decentrate per il personale del comparto” - Costituzione Fondo anno 2023</b>
-----------------	---

Premesso che:

- il d.lgs. 165/2001 rappresenta come presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, la costituzione del fondo per le risorse decentrate;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il Ccnl Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

Richiamato l'art. 79, comma 7 del Ccnl 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del Ccnl del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

Dato atto, pertanto, che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato Ccnl 2019/2021 e risultano suddivise in:

1. **Risorse Stabili** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di *«certezza, stabilità e continuità»* e che, se legittimamente stanziati, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;
2. **Risorse Variabili** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della *“eventualità e variabilità”* e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite, stanziati e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

Dato atto che, come da previsione dell'art 79, commi 1 e 1 bis, le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):
  - Importo Unico Consolidato 2017 (art. 67 comma 1);
  - Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;
- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;
- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;
- comma 1-bis: quota di risorse, già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione.

Dato atto altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall'art 79, comma 2:

- lettera a): risorse già previste dall'art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del Ccnl 2016/2018;
- lettera b): importo massimo pari all'1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lettera d): eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

Dato atto che il comma 3 prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente **non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018**. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, **non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017**. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziare ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del Ccnl.”*

Richiamato il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che *“Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita”*

Rilevato che l'Ente alla data di sottoscrizione del contratto aveva già definito la contrattazione 2022;

Riscontrato che l'Amministrazione, come disposto dalla Delibera di Giunta Comunale n. 124, del 8/9/2022, recante linee di indirizzo in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo per la contrattazione integrativa del personale non dirigenziale per l'anno 2022, ha scelto di non avvalersi della possibilità di cui all'art. 79, comma 5, ultimo periodo, Ccnl 2019/2021, **applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett b) e comma 3 nel fondo 2023;**

Visto l'art. 40 comma 3-*quinquies* del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

Visto l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

Ricordati i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;

l'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;

Riscontrato che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

Richiamati:

- l'art 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui **all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:***
  - a) *agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;*
  - b) *alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”*
- L'art 79, comma 6 del Ccnl 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

Rilevato, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

- incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (**differenziali p.e.o.**);
- incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.5.2018 (**€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015**);
- art. 79, comma 1, lettera b) del Ccnl 16.11.2022: **€ 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018**;
- art 79, comma 1, lett. d) del Ccnl 16.11.2022: differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali (**differenziali p.e.o.**);
- art. 79, comma 1-bis, del Ccnl 16.11.2022: **differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1**;
- somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario (**euro 10.515,51**);
- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti, da computare a seguito del pagamento della performance organizzativa ed individuale ed ancora da quantificare;
- dall' 01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091, della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;
- dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della legge n. 205 del 2017;
- fondi di derivazione dell'Unione europea;
- art 79, comma 3 - **incremento del fondo nonché del budget delle posizioni organizzative, fino allo 0,22% del monte salari 2018**, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;
- quanto previsto dalla nuova disciplina dell'art. 8 comma 3 DL 24/2/2023 - Governance per il PNRR e il PNC

Preso atto invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 e tra queste rilevano presso l'ente:

- stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa (dal 01.04.2023 elevate qualificazioni);
- salario accessorio del segretario comunale;
- fondo del lavoro straordinario;
- assegno ad personam incaricati ex art. 110 e art. 90 del Tuel

**Evidenziato che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;**

Preso atto che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella tab. 15 del conto annuale del personale;

Preso atto che il fondo delle risorse decentrate non è gravato dalla decurtazione consolidata per gli anni 2011/2014 di cui all'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013;

Richiamato l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018” ed al momento non ricorre il caso;*

Evidenziato che il D.M. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce quanto segue:

*«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»;*

Rilevato che la Corte dei conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

Considerato che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicativa del richiamato D.M., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018;*

Rilevato che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati al 31/12/2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 dell'1 settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (85,96 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (88,67 unità) rapportate alla percentuale di part-time;

Verificato che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 *se il n. dei dipendenti nel 2023 è inferiore ai dipendenti al 31.12.2018 non può essere adeguato in aumento*, come rappresentato nella tabella di calcolo del adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017, secondo la previsione di cui all'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, **(Allegato B)**;

**Riscontrato che il limite se il n. dei dipendenti nel 2023 è inferiore ai dipendenti al 31.12.2018 rimane pertanto determinato nel suo originario importo**

Evidenziato che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali effettivamente registrati alla data del 31/12/2023;

Considerato che il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023 è composto dalle seguenti voci contrattuali, riepilogate nel prospetto ALLEGATO A), che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

## **PARTE STABILE**

- Art. 79, comma 1:

- **lettera a):**

1 importo unico consolidato dell'anno 2017 (art. 67, comma 1, Ccnl 2016/2018): tutte le risorse decentrate stabili relative all'anno 2017, come certificate dall'Organo di Revisione, per **€ 297.501,77**;

**2 risorse stabili (art. 67, comma 2):**

1. lett. a): € 83,20 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31/12/2015. Tale incremento stabile è decorso dall' 01/01/2019, per un importo complessivo di **€ 7.987,20**;

2. lett. b): differenziali posizioni economiche da Ccnl 2016/2018, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali **€ 6.708,43**;

3. lett. c): R.I.A. (retribuzione individuale di anzianità) e assegni *ad personam* non più attribuiti al personale cessato negli anni precedenti, compresa la quota di XIII mensilità **€ 12.185,81** (*di cui*, aggiunte ria e a.a.p. personale cessato nel corso dell'anno 2022 **per € 1.862,90**);

- **lettera b):** € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018. Quota di competenza dell'anno 2023, per un importo complessivo di **€ 7.520,50**;

- **lettera c):** incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale, € -;

- **lettera d):** differenziali posizioni economiche da Ccnl 2019/2021, per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolati con riferimento al personale in servizio al 01/01/2021 come da Orientamento applicativo Aran CFL174 per **€ 8.817,12**;

- **art. 79 comma 1-bis** differenziale stipendiale, calcolato dalla data della riclassificazione del personale (01/04/2023), tra B3 e B1 pari ad €. 2.531,03 e tra D3 e D1 pari ad € 5.429,69 **per un totale di euro 7.960,72**;

Atteso che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023, **parte stabile**, ammonta ad **€ 348.681,55**;

## **PARTE VARIABILE**

Considerato che nel corrente anno il fondo per le risorse decentrate, di parte variabile, è composto dalle seguenti voci, in quanto applicabili, tra quelle disciplinate dall'art. 79:

- comma 2, lettera a):

- art. 67, comma 3, lett. a), Ccnl 21/05/2018: risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge 449/1997 (c.d. "sponsorizzazioni"), €-;

- art. 67, comma 3, lett. b), Ccnl 21/05/2018: quota risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del d.l. 98/2011 (Piani di razionalizzazione) - € -;

- art. 67, comma 3, lett. c), Ccnl 21/05/2018: specifiche disposizioni di legge di seguito dettagliate:

- incentivi per ICI: € 500,00;

- incentivi avvocatura cause compensate: **€ 3.000,00**;

- incentivi avvocatura cause con sentente favorevoli: **€ 5.000,00**;

- incentivi per funzioni tecniche art. 113, comma 2, d.lgs. 50/2016 (Dal 2018): **€ 9.759,88**;

- incentivi IMU/TARI art. 1, comma 1091, legge 145/2018: **€ 10.884,35**;

- art. 67, comma 3, lett. d), Ccnl 21/05/2018: importi *una tantum* corrispondenti alla frazione di RIA, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione del personale cessato nel corso dell'anno precedente - € **536,52**;

Rilevato che la parte variabile del fondo viene altresì incrementata degli importi discrezionali disposti con deliberazione della **G.C. n. 47/2023**, ad oggetto "**Fondo per le risorse decentrate anno 2023- Indirizzi alla delegazione trattante di parte datoriale per la contrattazione integrativa – triennio 2023-2025 e destinazione risorse aggiuntive al fondo per le risorse decentrate per il personale non dirigente**", di seguito specificati:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € **11.960,28**;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € ---;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, con riferimento specifico alle risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi art. 208 del Codice della Strada, d.lgs. 285/1992) - € --;

Dato atto, altresì, che per effetto dell'art 79, comma 5, del Ccnl 2019/2021, alla parte variabile del fondo si aggiungono le seguenti voci:

- art. 79, comma 3, per l'importo pari ad € **4.549,42** Importo calcolato in base al disposto che prevede l'incremento, del fondo e del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

Considerato altresì, che agli importi di cui sopra debbono aggiungersi le seguenti voci:

- risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 (parte stabile), non integralmente utilizzate in anni precedenti € - (ex art. 80, comma 1) da quantificare a seguito del pagamento della performance organizzativa ed individuale;
- risparmi accertati a consuntivo derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario - € **10.515,51** di cui all'art. 79 comma 2, lettera d);

Rilevato che per effetto di quanto sopra l'importo del fondo anno 2023 - parte variabile - ammonta al momento ad € **56.705,96**;

Rilevato che la parte variabile potrà essere incrementata ulteriormente a seguito di variazione di bilancio:

- per quanto previsto dall'art. 8 comma 3 D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 Governance per il PNRR e il PNC per € **15.487,33** per il fondo dei dipendenti ed € **6.997,65** per le PPOO quali somme discrezionali del fondo e del budget delle PP.OO.;
- Economie anni precedenti - quota *una tantum* ex art. 79, comma 1 lettera b) (Euro 84,50 *pro capite*), di competenza degli anni 2021 e 2022 - € **15.041,00**;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad € 405.387,51 come da prospetto "Fondo risorse decentrate anno 2023", **Allegato A**) al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevato che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come dimostrato nel prospetto **Allegato C**)

Tenuto conto che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

**Preso atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e/o circolari interpretative;**

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 195 del 27/12/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2023, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

Rilevato che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo le seguenti somme, il cui utilizzo è vincolato: **167.301,40** per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente e per indennità di comparto (quota a carico fondo) ed incrementi per differenziali stipendiali B3-D3;

Rilevato che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa € **181.380,15**;

Dato atto, inoltre, che è attualmente in vigore il CCI normativo triennale 2022-2022 sottoscritto in data 29/12/2020;

Considerato che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente Ccnl;

Richiamato il d.lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

Richiamati gli articoli 107 e 183 del d.lgs. 267/2000;

Vista l'art. 3 della legge 241/1990;

Rilevata la propria competenza in qualità di responsabile del Servizio n. 10 - Segreteria e Personale come nominato con decreto dirigenziale o sindacale, numero 4 del 10/2/2023;

Espresso il parere favorevole di regolarità tecnica del presente atto, attestante regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis D.Lgs. n. 267/2000, che con la sottoscrizione viene dichiarato;

## DETERMINA

- Di dare atto che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dare atto che non è possibile adeguare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019, convertito in legge 58/2019, che rimane determinato in €. 541.261,09, tenuto conto altresì nella verifica del salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della tab. 15/1 relativi alla figura del segretario comunale;
- Di costituire, ai sensi dell'art 79 del Ccnl del Comparto delle Funzioni locali del 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € **405.387,51** come da **Allegato A)** alla presente Determinazione;
- **Di dare atto che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;**
- Di prendere atto delle indirizzi della delibera di Giunta Municipale n. 47 del 20/4/2023 in merito alla destinazione delle risorse aggiuntive ed alla decurtazione del Fondo per il recupero delle maggiori somme confluite nei fondi a partire dal 2016 al 2020 nell'importo al momento previsto in €. **45.000,00**;
- Di attestare pertanto che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale;
- Di dare atto che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentale o fissa e continuativa:

ISTITUTO	IMPORTO
Progressioni economiche orizzontali storicizzate	117.633,93
Indennità di comparto ( <i>Colonna 2 + 3 Tab. "D" Ccnl 22/01/2004</i> )	41.706,75

- di dare atto altresì che le risorse decentrate disponibili per l'anno 2023 calcolate ai sensi dell'art. 80, comma 1, del CCNL 16/11/2022, da destinare agli utilizzi previsti dall'art. 80, comma 2, del CCNL 16/11/2022, secondo i criteri previsti in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. a), del CCNL 16/11/2022, ammontano al momento ad **€. 181.380,15**;
- di dare atto altresì che per i suddetti utilizzi contrattati con il precedente contratto sono già stati impegnati e liquidati negli stipendi pagati nei mesi da gennaio ad aprile €. 35.993,44 per cui è necessario impegnare risorse per la differenza di **€. 117.432,93** al netto della decurtazione di **€. 45.000,00**;
- Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al d.lgs. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del d.lgs. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2023, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2024, qualora in tale esercizio l'obbligazione giuridica passiva sarà esigibile;
- Di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente - Personale - Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del d.lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge 241/1990 è il sottoscritto Responsabile ad interim del Servizio n. 10 Segreteria e Personale.

**Il Responsabile del Servizio**  
***Maurizio LISCHI***



## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000,  
il visto di regolarità contabile

**Favorevole**

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Fondo Dipendenti 2023 - parte STABILE					
<b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.01.01.01.004	01.10	272.2	FONDI RISORSE STABILI	2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
221	1557	100.386,71	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> DIPENDENTI E ASSIMILATI <b>Codice Fiscale:</b> 00023451934 - <b>P.Iva:</b> 00023451934
---

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Fondo Dipendenti 2023 - parte variabile - frazione di RIA anno 2022					
<b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.01.01.01.004	01.10	272.2	FONDI RISORSE STABILI	2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
222	1558	536,52	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> DIPENDENTI E ASSIMILATI <b>Codice Fiscale:</b> 00023451934 - <b>P.Iva:</b> 00023451934
---

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Fondo Dipendenti 2023 - parte variabile - 1,2% MS 1997					
<b>CIG:</b>					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.01.01.01.004	01.10	272.2	FONDI RISORSE STABILI	2023	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
223	1559	11.960,28	0	0,00	

### DESCRIZIONE CREDITORE

<b>Denominazione:</b> DIPENDENTI E ASSIMILATI <b>Codice Fiscale:</b> 00023451934 - <b>P.Iva:</b> 00023451934
---

### Impegno

<b>Descrizione:</b> Fondo Dipendenti 2023 - parte variabile - 0,22% MS 2018 quota fondo dip					
<b>CIG:</b>					
Piano	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione

<b>Finanziario</b>					<b>Impegno</b>
1.01.01.01.004	01.10	272.2	FONDI RISORSE STABILI	2023	
<b>N. Provvisorio</b>	<b>N. Definitivo</b>	<b>Importo</b>	<b>N. Sub-impegno</b>	<b>Importo sub-impegno</b>	
224	1560	4.549,42	0	0,00	

**DESCRIZIONE CREDITORE**

**Denominazione:** DIPENDENTI E ASSIMILATI  
**Codice Fiscale:** 00023451934 - **P.Iva:** 00023451934

Collesalveti, 27/04/2023

**Il Responsabile Finanziario**  
**f.to Alessandra Zambelli**

---

## **PUBBLICAZIONE**

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 09/05/2023 al 24/05/2023.

Collesalveti, 09/05/2023

L'incaricato  
Maurizio LISCHI